

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>	Giunta Comunale (G.C.)	
		Nr. 104	Data 27/07/2021
	OGGETTO: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2021-2023		

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2021-2023

Originale

L'anno 2021 addì 27 del mese di Luglio alle ore 16.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
3) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	AG
4) Mastroianni Maria	Assessore	SI in videoconferenza
5) Gugliotta Michele	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: APROVAZIONE MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2021-2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 12.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato tra l'altro:

- che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in eccedenza o soprannumero;

- di riconfermare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come dall'unito allegato A) dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale rispetto a detta dotazione organica riferita alla previsione di n. 26 unità, di cui coperti n. 18, rispettivamente:

- Anno 2021:

- copertura n. 1 Istruttore-direttivo "Tecnico comunale" - Cat.D/1 - addetto all'Area Tecnica vacante, dal 02.11.2020;

- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Agente Polizia Locale - addetto all'Area Amministrativa - Settore Vigilanza - vacante dal 09.05.2020;

- Anno 2022: Nessuna Assunzione;

- Anno 2023: Nessuna Assunzione;

- di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

- che, a seguito di deliberazione G.C. n. 05 del 14.01.2021, esecutiva i sensi di legge, è stato impartito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio competente per attivare una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di categoria D/1 (iniziale D/1 - D/6) - Istruttore Direttivo "Tecnico comunale" - Addetto all'Area Tecnica a tempo indeterminato e pieno, sulla scorta del programma triennale del fabbisogno del personale 2021/23 già approvato con delibera G.C. n. 170/2020;

- che con successiva deliberazione G.C. n. 15 del 21.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il protocollo di intesa per l'attivazione di una procedura concorsuale unica per titoli ed esami volta alla copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di Istruttore Direttivo "Tecnico Comunale" - Addetto Area Tecnica - posizione giuridica di accesso D/1 - da inserire rispettivamente nei ruoli dei comuni di Borgo Ticino e di Gattico-Veruno;

- che con determina n. 26 in data 29.01.2021 è stato approvato il bando di concorso pubblico in forma congiunta tra i comuni di Borgo Ticino e Gattico - Veruno, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di categoria D/1 (iniziale D/1 - D/6) - Istruttore Direttivo "Tecnico comunale" - Addetto all'Area Tecnica, a tempo indeterminato e pieno, dando atto dell'esperimento della procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

CONSIDERATO:

- che a fronte delle procedure concorsuali su citate, con determina n. 161 in data 25.05.2021 è stata approvata l'assunzione del primo classificato sig. Mancin Cristian, per la copertura vacante del posto di Istruttore Direttivo "Tecnico comunale" Cat. D/1 (iniziale D/1 - D/6) - Addetto all'Area

Tecnica, a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 01.06.2021, tenuto conto della necessità della copertura del posto, cui verificato il possesso dei requisiti resi in sede di partecipazione, si è provveduto al successivo ed apposito atto l'assunzione dell'impegno di spesa derivante;

PRESO ATTO:

- che detta assunzione, ha quindi interessato l'ing. Cristian MANCINI, risultando lo stesso già dipendente di questo Comune e da cui è maturata la conseguente vacanza dal 01.06.2021 del posto da questi coperto di Istruttore (Geometra) Cat. C/3 presso la medesima Area Tecnica-manutentiva, rinnovandosi pertanto la necessità di copertura di detto posto rimasto vanate ai fini della continuità e gestione dei servizi attinenti detta Area tecnico-manutentiva;

- che rispetto a detto piano assunzionale con successiva determina n. 209 in data 08.07.2021 è stata approvata l'ulteriore assunzione del primo classificato sig. MEDURI Alessio, per la copertura vacante del posto di Istruttore di Polizia Locale cat. C/1 (iniziale C/1 - C/6) - Addetto all'Area di Vigilanza, a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 02.08.2021, tenuto conto della necessità della copertura del posto, salvo verificare il possesso dei requisiti resi in sede di partecipazione, cui rimane subordinata detta assunzione;

CONSIDERATO ALTRESI:

- che con l'emanazione del recente D.Lgs. 25.5.2017 n. 75, sono state apportate numerose modifiche in materia di personale, in specie all'art. 6 del D.Lgs. del 31.03.2001 n. 165 modificato dall'art. 4 di detto D.Lgs. n. 75/2017 rinnovato nella rubrica, che ha introdotto il superamento della *dotazione organica* per le pubbliche amministrazioni, con l'attuale previsione *del piano triennale dei fabbisogni di personale*, con un'evidente superamento degli iniziali concetti di "esuberato" o soprannumerario", unito al mantenimento del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 3: *"Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*; cui si aggiunge la previsione sanzionatoria in caso di omissione di detto piano di cui al successivo comma 6: *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."*;

ATTESO:

- la necessità per questo Comune di provvedere all'adeguamento e in ogni caso prosecuzione, in ragione delle possibilità assunzionali della programmazione triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2021 - 2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12. n. 449 e combinato art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, tenuto anche conto del disposto dell'art. 22 comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: *"In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo."*, linee di indirizzo peraltro già pubblicate con D.M. 08.05.2018;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione annuale e pluriennale per gli anni 2021 - 2023, tenuto conto dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021 - 2023 con precedente deliberazione consiliare n. 51 del 23.12.2020;

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 120-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dall'organo di revisione dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO:

- che rispetto all'attuale dotazione organica prevista in numero di 26 unità, di cui n. 11 vacanti, sono di conseguenza maturate nuove e maggiori esigenze derivanti da detta cessazione dal 01.06.2021 di una unità di Istruttore - Geometra - Cat. C/3, addetto all'Area Tecnica - Settore Urbanistica - Edilizia Provata e Pubblica, per cui è presente una sola unità rispetto all'attuale dotazione organica;

CONSIDERATO CHE:

- con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 2018, n. 173) sono state definite le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

- che occorre pertanto procedere all'adeguamento e riapprovazione del piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

OSSERVATO:

- che l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., prevede che a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, essendo venuto meno il regime limitativo previsto sulle cessazioni degli anni 2016 e 2017, che prevedeva quanto segue:

- *cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);*

- *cessazioni intervenute dal 2018: 100% della spesa del personale cessato;*

- *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*

- l'art. 14-bis, comma 1 lett. a) del d.l. n. 4/2019 convertito nella legge 26/2019, in merito alla possibilità del recupero della capacità assunzionale riferita all'ultimo quinquennio, rispetto quindi alle cessazioni dei dipendenti riferite a detto periodo;

ATTESO ANCORA:

- che a seguito dell'emanazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019 n. 58, e combinato art. 39, è da ritenere che le assunzioni non sono più soggette ad uno specifico vincolo di capacità assunzionale, poiché per il meccanismo previsto dall'articolo 39 già citato, se l'ente dimostra un rapporto tra totale della spesa di personale al lordo degli oneri, riferite da una parte ai primi tre titoli dell'entrata al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, dall'altro, inferiore ai valori-soglia quali sono definiti da un decreto della Funzione pubblica, le assunzioni saranno ammesse entro la differenza tra detti due valori. Da detta nuova capacità di spesa complessiva per le nuove assunzioni, scaturisce l'opinione il venire meno della differenza tra assunzioni per concorso o per mobilità, come precedentemente assunta dal Giudice contabile;

- che tale limite trovava in ogni caso applicazione a seguito dell'avvenuta pubblicazione del d.p.c.m.;

- che l'istituto della mobilità non risulta tra l'altro più obbligatorio in forza dell'art. 3, comma 8 della legge 56/2019, che recita: "*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*";

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

- che inoltre detta mobilità volontaria in ragione di detta nuova normativa non potrà più essere considerata "neutra" rispetto ai limiti di finanza pubblica;

OSSERVATO:

- che a seguito dell'avvenuta pubblicazione del D.P.C.M. in data 17.03.2020 sulla G.U.n. 108 del 27/04/2020 sopra richiamato, finalizzato all'attuazione delle disposizioni delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, di cui alla nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, occorre definire l'individuazione dei valori soglia previsti da detta normativa ai fini di detta assunzione;

- che a tal fine il rapporto popolazione su dipendenti per il Comune di Borgo Ticino (NO) (n. 5.238 al 31 dicembre 2020), si attesta alla lett. e) della tabella 1 dell'art. 4. Comma 1 del DPCM 17.03.2020 su citato;

- che anche tenuto conto della circolare ministeriale interpretativa di indirizzo di detto Decreto, si ritiene in ogni caso necessario provvedere all'adeguamento e modifica dell'iniziale fabbisogno del personale, tenendo conto del rispetto dei valori soglia di cui alla tabella 1 e 3 del D.P.C.M. 17.03.2020 già citato, cui rimane subordinata la presente deliberazione;

CONSIDERATO:

- che ove questo Comune si collochi al di sotto del valore soglia più bassi previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 17.03.2020, non sia tenuto ad approvare una nuova delibera dei piani assunzionali ritenendo sufficiente la certificazione di compatibilità di detti piani con la nuova disciplina sopra richiamata; certificazione riconducibile al Revisore del Conto, che ai sensi dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 è tenuto ad asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, oltre che a rilasciare il parere sul piano triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che con l'art. 16 del d.l. m. 113/2016 è stato abrogato la lett. a), art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i. già citata, secondo cui gli enti locali erano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

PRESO ATTO:

- che dei conteggi quali di seguito resi dall'ufficio ragioneria ai fini dell'individuazione dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. 17.03.2020, come determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), rispettivamente:

- Spese di personale 2020: Macroaggregato 101 €	725.839,70=
Macroaggregato 103 €	961,91=
Macroaggregato 109 €	=
Pari ad	€ 726.801,61=
Esclusa IRAP.	

- Entrate correnti: Media accertamenti:

Anno 2018:	€ 3.583.140,39=	- FCDE 2020	€ 127.430,00=	pari ad	€ 3.455.710,39=
Anno 2019:	€ 3.616.049,60=	- FCDE 2020	€ 127.430,00=	pari ad	€ 3.488.619,60=
Anno 2020:	€ 3.867.713,57=	- FCDE 2020	€ 127.430,00=	pari ad	€ 3.740.283,57=

Calcolo denominatore: (€ 3.455.710,39= + € 3.488.619,60= + € 3.740.283,57= totale € 10.684.613,56= :3 = € 3.561.537,86=;

Rapporto: Spese correnti personale € 726.801,61= : Entrate correnti € € 3.561.537,86= 21,00%;

- della capacità assunzionale rispetto alla soglia prevista nella tabella 1 del 26,91% fascia e) abitanti da 5.000 a 9999;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;

- l'art. 27 comma 9 del D.L. n. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2021, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

- l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018 e 2019, ed il bilancio di previsione attuale assicura il rispetto degli obiettivi anche per il 2020;

RITENUTO di approvare in ogni caso, unitamente alla riconferma della ricognizione del personale dipendente, il nuovo piano d'assunzione prescritto dall'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., mediante la dichiarata necessità di provvedere a delle assunzioni per il triennio 2020 - 2022, in ragione della capacità assunzionale in atto;

CONSIDERATA ancora, la possibilità rispetto al posto vacante sopra richiamato di Istruttore (Geometra) Cat. C/3 (iniziale C/1-C/6), all'area Tecnico-manutentiva dal 01.06.2021, di provvedere ad assicurare la possibilità di copertura di tale posto nel corso dell'anno 2021;

RITENUTO di provvedere pertanto alla modifica ed adeguamento dell'iniziale piano triennale delle assunzioni triennio 2021 - 2023, quale risulta di seguito:

- Anno 2021:

- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 – Geometra) - addetto all'Area Tecnico-manutentiva - Settore Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - vacante;

- Anno 2022: Nessuna Assunzione;

- Anno 2023: Nessuna Assunzione.

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che la dotazione organica si muove in ogni caso in coerenza con le linee guida sul fabbisogno del personale (DPCM 8.5.2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27.7.2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

- che detta modifica ed adeguamento potrà ulteriormente essere modificata in ragione delle evoluzione e mobilità del personale dipendente di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 3, comma 7 lett. a) del d.l. 09.09.2021 n. 80;

RILEVATO CHE non sussistono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113;

DATO ATTO CHE questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

DATO ATTO che il margine assunzionale maturato con la cessazione intervenuta dal 01.06.2021, inteso in senso dinamico, consente l'adozione di questo programma di reclutamento;

VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di confermare la dotazione organica dell'Ente quale approvata con deliberazione G.C. n. 132/2019, nella medesima consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

RITENUTO prevedere che si possa procedere ad eventuali assunzioni di personale per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e, segnatamente, dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che il presente nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021, 2022 e 2023 verrà inserito nella nota di aggiornamento D.U.P. 2021/2023, sulla quale verrà acquisito il parere del revisore del conto. Cui rimane subordinata la presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, dal responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti, resa in forma palese nei modi di legge.

DELIBERA

1) Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, la riconferma della ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente rispetto ai posti prelevati in dotazione organica rispettivamente:

- Posti previsti in dotazione organica n. 26;
- Posti occupati 15;
- Posti vacanti 11;

2) Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale rispetto a detta dotazione organica riferita alla previsione di n. 26 unità, di cui coperti n. 18, rispettivamente:

- Anno 2021:

- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 – Geometra) - addetto all'Area Tecnico-manutentiva - Settore Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - vacante;

- Anno 2022: Nessuna Assunzione;

- Anno 2023: Nessuna Assunzione

3) Di **precisare** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, nonché per cessazioni di personale a qualsiasi titolo nel corso del triennio 2021 - 2023;

4) Di **dare atto** del rispetto della capacità assunzionale di cui all'art. 4 lett. e) del D.P.C.M. 17.03.2020 espressa in narrativa.

5) Di **inviare** copia della presente deliberazione al dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informatico del personale del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

6) Di **disporre** l'inserimento del presente documento nella nota di aggiornamento del DUP 2021/2023 da presentare al Consiglio Comunale.

7) Di **trasmettere** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS nell'ambito del rispetto all'informazione di cui all'art. 5 del C.c.n.l. 2018;

8) Di **dare atto** dell'acquisizione del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. cui rimane subordinata l'efficacia della presente deliberazione.

9) Di **dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

=====



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 160**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2021-2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2021




Il Responsabile di Settore
Dott. Regis Milano Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2021



Responsabile del Servizio Finanziario
Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29/07/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 29/07/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 27/07/2021

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 29/07/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele